

DELIBERAZIONE 27 APRILE 2022
190/2022/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1201^a *bis* riunione del 27 aprile 2022

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/94/CE, del 22 ottobre 2014;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- il regolamento della Commissione (UE) 459/2017, del 16 marzo 2017;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (di seguito: decreto legislativo 257/16);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, (di seguito: decreto-legge 17/2022);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 20 maggio 2009 ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 186/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 186/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2018, 308/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 308/2018/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2018, 612/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 612/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2019, 234/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 234/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2020-2023” (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2020, 85/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 85/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2020, 157/2020/R/gas di seguito: deliberazione 157/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 576/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 576/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 190/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 190/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 632/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 632/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2022, 97/2022/R/gas di seguito: deliberazione 97/2022/R/gas);
- la comunicazione di OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (di seguito: OLT) dell’11 aprile 2022 (prot. Autorità 16130 del 12 aprile 2022; di seguito: comunicazione dell’11 aprile 2022).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato sulle garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG), che ha introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione;
- il comma 5.2, lettera b., del TIRG dispone che la capacità di rigassificazione è offerta e conferita oltre il secondo anno termico anche per periodi pluriennali individuati sulla base di procedure contenute nei codici di rigassificazione;
- il comma 5.4 del TIRG dispone inoltre che le imprese di rigassificazione conferiscano la capacità disponibile per periodi di un anno termico tramite procedure concorsuali trasparenti e non discriminatorie, e che tali procedure si svolgano con cadenza annuale nel mese di luglio;
- il comma 5.7 del TIRG prevede che le imprese di rigassificazione, nell’ambito di modifica dei propri codici, predispongono e trasmettono all’Autorità proposte coerenti con lo sviluppo di progetti di importazione di lungo periodo con l’allocazione di capacità di rigassificazione per periodi pluriennali oltre il secondo anno successivo a quello di conferimento;

- tenendo conto del contesto internazionale caratterizzato dalla crisi russo-ucraina e dai suoi potenziali effetti sugli approvvigionamenti di gas naturale, OLT si è resa disponibile a ricevere, nell'ambito della procedura avviata per il prossimo conferimento dei prodotti pluriennali da offrire ai sensi dei commi 5.2 e 5.7 del TIRG, manifestazioni di interesse anche per prodotti che includano il primo anno termico 2022/2023;
- con la comunicazione dell'11 aprile 2022 OLT ha informato l'Autorità circa le manifestazioni di interesse ricevute tra le quali ve ne sono anche relative a prodotti di capacità pluriennali che includono l'anno termico 2022/2023;
- l'articolo 22 del decreto-legge 17/2022, contiene disposizioni finalizzate ad accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale, tra le quali è previsto di stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno, alla luce dell'attuale contesto di mercato caratterizzato da tensioni e volatilità dei prezzi, adottare urgentemente iniziative finalizzate ad incrementare le disponibilità di gas; sia a tal fine opportuno prevedere disposizioni volte a rendere più flessibili le procedure di allocazione delle capacità di rigassificazione prevedendo a tal fine la possibilità:
 - a) di conferire prodotti di capacità pluriannuali che includano anche l'anno termico 2022/2023, rimuovendo il limite posto dal comma 5.2, lettera b., del TIRG; tale possibilità potrebbe consentire di estendere al prossimo anno termico i potenziali benefici connessi a progetti di importazione che essendo sviluppati su periodi pluriennali potrebbero essere meno influenzati dalle attuali contingenze di prezzo;
 - b) di effettuare procedure di conferimento delle capacità per prodotti annuali anche prima dell'attuale termine fissato nel mese di luglio ai sensi del comma 5.4 del TIRG;
- sia opportuno, con riferimento alle disposizioni di cui alla precedente lettera a), consentire ai soggetti interessati di formulare osservazioni garantendo la massima partecipazione;
- che, ai fini di cui al precedente punto, sia opportuno assegnare un termine per presentare osservazioni coerente con le tempistiche previste per la conclusione delle procedure di conferimento pluriennale; tale termine deve essere, pertanto, fissato al 5 maggio 2022;
- in esito alle osservazioni eventualmente pervenute l'Autorità potrà modificare le disposizioni di cui alla precedente lettera a); in assenza di espresse indicazioni entro il 10 maggio 2022 le stesse si dovranno ritenere confermate

DELIBERA

1. di prevedere, in deroga alle disposizioni di cui al comma 5.2, lettera b., del TIRG, la possibilità di offrire prodotti di capacità pluriennali comprendenti anche l'anno termico 2022/2023 nell'ambito delle procedure di cui al comma 5.7 del TIRG;
2. di prevedere che i soggetti interessati possano inviare eventuali osservazioni in merito a quanto previsto al precedente punto 1, entro e non oltre il 5 maggio 2022, tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.arera.it;
3. di prevedere che, qualora l'Autorità, con provvedimento da adottare non oltre il 10 maggio 2022, non modifichi le disposizioni di cui al punto 2, queste devono intendersi confermate;
4. di modificare il comma 5.4 del TIRG, allegato alla deliberazione 660/2017/R/gas, sostituendo le parole "con cadenza annuale nel" con le parole "entro il";
5. di trasmettere il presente provvedimento alle imprese di rigassificazione;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini